Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 1° settembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528.

Misure urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento.

3. A tal fine, entro il 25 settembre 1984, gli enti di cui al precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia autonoma, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, l'ammontare complessivo della spesa di parte corrente impegnata per la gestione di competenza relativa al 1983 mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi amministrativi; copia della dichiarazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 2.

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da L. 4.500.000 a L. 6.500.000, nel caso di reddito personale, e da lire 4.000.000 a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età tra zero e tre anni, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge sopra citato, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che l'interessato può trarre da quella in suo possesso, della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonché alla relativa documentazione.

7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 3 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.

Art. 3.

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di deter-

minati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire due milioni.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica alle pensioni, alle indennità e agli assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonché alle pensioni sociali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 2, valutato per il 1984 in lire 6.000 milioni e in lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1985 e 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria IX (somme non attribuibili) del bilancio triennale 1984-1986.

4. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al precedente comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.

5. Con decreti ministeriali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **529.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 11 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

psicobiologia;
psicologia dinamica;
teorie della personalità;
analisi finanziaria e finanza aziendale;
diritto costituzionale;
storia del pensiero giuridico;
storia degli ordinamenti degli Stati italiani;
il sistema politico italiano;
governo locale;
teoria delle relazioni internazionali;
sistemi politici comparati;
amministrazione comparata;
istituzioni internazionali;
economia e politica internazionale;
sistemi economici comparati;
economia dei Paesi in via di sviluppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **530.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 45 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

linguistica applicata;

storia dell'archeologia;

archeologia;

archeologia tardo-antica;

metodologie di catalogazione automatica dei beni culturali.

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

psicologia sociale;

storia della psicologia;

psicologia dell'apprendimento;

etnologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. **531.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerata la necessità di integrare la disciplina prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 25 giugno 1983 con le norme derivanti dal protocollo aggiuntivo d'intesa riguardante i segretari comunali sottoscritto in data 23 febbraio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione del protocollo aggiuntivo d'intesa sottoscritto in data 23 febbraio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984 ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai segretari comunali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, in relazione alla particolare funzione direttiva esplicata nell'ambito dell'organizzazione comunale, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.640.000 del corrispondente livello statale.

La progressione economica si articola in otto classi biennali del 6 per cento, computato sul predetto stipendio iniziale, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici in godimento al 31 dicembre 1982.

E' soppresso l'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Art. 3.

Decorrenza dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dell'articolo precedente, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sotto indicate:

dal 1° gennaio 1983	35 %
dal 1° gennaio 1984	70 %
dal 1° gennaio 1985	100 %

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio di L. 6.000.000 annue lorde, maggiorato dalle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio di L. 8.640.000 e quello di L. 6.000.000.

Gli importi dovuti a progressione economica per classi o scatti maturati successivamente al 31 dicembre 1982 vengono corrisposti per intero.

Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale di L. 8.640.000, attribuito ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e quello precedente di L. 6.000.000, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza.

Art. 4.

Compenso per lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508, vengono compensate con le aliquote e nei limiti previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Art. 5.

Indennità di funzione e di coordinamento

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, compete una indennità mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.

L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilità all'anno.

Art. 6.

Rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344

Gli effetti economici e la liquidazione del nuovo stipendio di cui all'art. 2 del presente decreto sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Art. 7.

Accordi intercompartimentali

Mediante accordi intercompartimentali saranno regolamentati, con criteri di generalità ed omogeneità, gli istituti relativi ai congedi ed alle aspettative del personale di cui al presente decreto.

Art. 8.

Spesa

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1983, in lire 22 milardi per l'anno 1984 ed in lire 24 miliardi per l'anno 1985, provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti da conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite al bilancio stesso in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi enti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI — SCALFARO — GORIA — LONGO — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 6

F.L.E.L. - FEDERAZIONE LAVORATORI ENTI LOCALI CGIL - CISL - UIL

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero per i segretari comunali e provinciali

Premesso che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana per tutti i lavoratori.

Al fine di di evitare che, durante l'esercizio di tale diritto da parte dei segretari comunali e provinciali, siano lesi i fondamentali diritti dei cittadini costituzionalmente tutelati; in osservanza di quanto stabilito dall'art. 11 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983, la F.L.E.L (CGIL-CISL-UIL) e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, rappresentanti la categoria, decidono le seguenti norme di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero:

1) Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero e definire le modalità a sospenderlo o revocarlo, sono, secondo le rispettive norme statutarie:

per il livello nazionale la Federazione nazionale dei lavoratori degli enti locali CGIL-CISL-UIL e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

per il livello regionale le federazioni regionali dei lavoratori degli enti locali CGIL-CISL-UIL e le unioni regionali segretari comunali e provinciali;

per il livello provinciale le federazioni territoriali del capoluogo, sentite le altre federazioni territoriali della provincia, per la CGIL-CISL-UIL e le unioni provinciali di categoria per l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali.

2) La proclamazione di sciopero deve essere preceduta all'inizio della vertenza da un preavviso di almeno quindici giorni da rendere noto, sia alle parti pubbliche che all'utenza, secondo le vigenti norme di legge.

3) Deve essere data pubblicazione dei contenuti della vertenza e dei motivi che sono alla base dello sciopero.

4) L'azione di sciopero, all'inizio della vertenza, non supererà la durata di una giornata, quelle successive per la stessa vertenza non possono superare le tre giornate. Non rientrano nel costume del movimento sindacale dei lavoratori italiani:

a) lo sciopero a tempo indeterminato;

b) lo sciopero bianco.

5) Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da contenere al massimo possibile i disagi per i servizi.

6) In relazione alla essenzialità dei servizi, l'effettuazione dello sciopero dovrà garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in occasione delle consultazioni elettorali e dell'assistenza agli organi competenti per la deliberazione dei bilanci annuali delle amministrazioni comunali e provinciali.

7) L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma e rivendicative contrattuali per le quali si chiedono comportamenti coerenti alle controparti. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

Per quanto espresso nel presente documento non ci saranno, né a livello nazionale né a livello periferico, fasi di contrattazione o di intese con le controparti; ciò al fine di assicurare a tutti i lavoratori il godimento del diritto di sciopero e delle forme di esprimerlo e per evitare da parte di chiunque interventi che possano comportare sanzioni contro i lavoratori.

La segreteria F.L.E.L.

CGIL	*CISL*	*UIL*	*Unione nazionale*
PAPADIA	TITTARELLI	SALOMONE	RESTIFO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1984, n. **532**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

linguistica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 1984.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Iglesias.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per effettuare la disinfestazione dei locali, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Iglesias;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato, verificatosi per effettuare la disinfestazione dei locali, è accertato per il giorno 14 luglio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4525)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 giugno 1984.

Determinazione del contributo per l'anno 1984 per l'assistenza di malattia da porre a carico dei cittadini non assicurati, soggetti all'obbligo della dichiarazione IRPEF.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 63 della stessa legge, che fissa nei confronti di tutti i cittadini l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto il secondo comma del citato art. 63, secondo il quale i cittadini che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, alla iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, sono obbligatoriamente assicurati, ai fini dell'assistenza di malattia presso il Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1980;

Visto il terzo comma dell'art. 63 medesimo, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, che pone a carico dei cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un contributo annuale per assistenza di malattia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, che prevede che per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza stessa, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi del quinto comma dell'art. 63 già citato, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, alla determinazione annuale della quota da porre a carico degli interessati si provvede con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visti i propri decreti 9 settembre 1981, 28 ottobre 1981 e 25 maggio 1983 con i quali è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale e sono stati determinati i relativi contributi per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983;

Visti i propri decreti 24 settembre 1981 e 13 giugno 1982 con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione del contributo per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale relativamente all'anno 1983;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1984 il contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è determinato in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1984.

Il contributo è valido anche per i familiari considerati a carico secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 2.

I soggetti di cui al precedente art. 1, che siano tenuti al pagamento dei contributi sociali di malattia per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi dell'articolo precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente decreto.

Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1984
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 150

(4526)

DECRETO 4 giugno 1984.

Determinazione e relative modalità di riscossione del contributo per l'assistenza di malattia da porre per il 1984 a carico dei cittadini stranieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti l'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978 e l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevedono la possibilità, per gli stranieri residenti in Italia, di fruire, a domanda, dell'assistenza assicurata a tutti i cittadini italiani presenti nel territorio della Repubblica;

Visto il richiamato art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979 secondo il quale la misura e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria degli stranieri residenti che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità sono stabilite ai sensi dell'art. 63 già citato, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visti i propri decreti 9 settembre e 28 ottobre 1981 e 25 maggio 1983 con i quali è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale e sono stati determinati i relativi contributi per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983, nonché le rette di degenza da porre, per gli stessi anni, a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale;

Visti i propri decreti 24 settembre 1981, 13 giugno 1982 e 25 maggio 1983 con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione dei predetti contributi;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1984 con il quale è stato determinato il contributo dovuto per l'anno 1984 per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale dai cittadini italiani che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica;

Ritenuto di provvedere alla determinazione e alle relative modalità di riscossione del contributo a carico dei cittadini stranieri residenti nonché delle rette di degenza a carico dei cittadini stranieri presenti relativamente all'anno 1984;

Ritenuto di escludere dall'obbligo del versamento del contributo i cittadini di Paesi firmatari della convenzione europea di sicurezza sociale e medica, ratificata con legge 7 febbraio 1958, n. 35, che si trovino in condizioni di indigenza;

Ritenuto di estendere ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio la disciplina di cui al richiamato art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979;

Ritenuto di disciplinare, in attesa della stipula delle convenzioni di cui all'art. 6 del richiamato decreto 9 settembre 1981, la partecipazione alla spesa delle particolari categorie di cittadini italiani e stranieri previste dal predetto art. 6;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini stranieri residenti in Italia che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti per l'anno 1984 al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo nella misura del 5,50 per cento del reddito complessivo percetto, in Italia e all'estero, nell'anno 1983.

Il contributo dovuto è ridotto del 50 % per i soggetti che chiederanno di fruire dell'assistenza in data successiva al 1° giugno 1984.

La partecipazione alla spesa, salvo quanto disposto dal successivo art. 2, non può, prescindendo dal reddito percetto e dall'eventuale riduzione, essere comunque inferiore all'importo di L. 250.000.

I contributi versati sono validi anche per i familiari considerati a carico secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 2.

I cittadini di Paesi firmatari della convenzione europea di sicurezza sociale e medica ratificata dallo Stato italiano con legge 7 febbraio 1958, n. 385, che siano residenti in Italia e si trovino in condizioni di indigenza, non sono tenuti al versamento del contributo di cui al precedente art. 1.

Si considerano indigenti, ai fini dell'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale, i cittadini che hanno percetto, a qualsiasi titolo, nell'anno 1983, in Italia e all'estero, un reddito complessivo per un ammontare non superiore a L. 3.500.000.

Qualora i cittadini, considerati indigenti, siano soggetti alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, sono tenuti al versamento di un contributo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1984, nei termini e con le modalità previste per i cittadini italiani dal decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

I redditi percetti in Italia e all'estero devono essere certificati dalle competenti autorità consolari o diplomatiche o dai competenti organismi nazionali ed internazionali o dal Ministero dell'interno. Per la conver-

sione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione.

La certificazione di cui al comma precedente deve essere allegata alla richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio, che siano stati ammessi ai corsi delle Università, dei Politecnici, degli istituti universitari e delle istituzioni equiparate, degli I.S.E.F., delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, della « Università per stranieri » di Perugia, della « Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri » di Siena o agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e ai corsi professionali statali e regionali e non siano percettori di redditi diversi da sussidi o borse di studio, sono tenuti al versamento di L. 250.000 qualora abbiano chiesto o chiederanno, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di fruire, per l'anno 1984, dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani.

Art. 5.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le somme eventualmente pagate dai soggetti di cui agli articoli 1, 2 e 8 del presente decreto, durante l'anno 1984, come contributi sociali di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente decreto, sono portate in detrazione al contributo degli stessi eventualmente dovuto per l'anno 1985 per l'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale.

Art. 6.

I cittadini stranieri, già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al Servizio sanitario nazionale ai sensi del richiamato art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, possono chiedere, entro trenta giorni dalla predetta data, di non fruire più dell'assistenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contributo per ogni *mese di iscrizione pari ad un dodicesimo del contributo* che avrebbero dovuto versare per l'intero anno 1984 ai sensi del presente decreto.

Art. 7.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale che abbiano fruito nei presidi pubblici delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono tenuti al pagamento della retta giornaliera di degenza nella misura di L. 175.000.

Per le prestazioni di cui sopra fruite in presidi convenzionati, la retta di degenza giornaliera sarà quella determinata dalla regione competente territorialmente.

Art. 8.

Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché la disciplina, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 9 settembre 1981, sulla partecipazione alla spesa sanitaria di alcune particolari categorie di cittadini italiani e stranieri.

Fino a quando non saranno stipulate le convenzioni previste dal richiamato art. 6 del decreto del Ministro della sanità 9 settembre 1981, i cittadini italiani e stranieri di cui al predetto art. 6, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura stabilita dall'art. 1, salva la facoltà prevista dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 9.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni dei propri decreti 24 settembre 1981, 13 giugno 1982 e 25 maggio 1983 concernenti le modalità di riscossione dei contributi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 255

(4527)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, alcune delle quali in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, nonché di tassi di premio unico d'inventario, presentate dalla S.p.a. Lloyd adriatico, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 maggio 1983 e 28 giugno 1984 della società per azioni Lloyd adriatico, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, alcune delle quali in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, nonché di tassi di premio unico di inventario;

Vista la nota in data 17 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le sottoindicate condizioni speciali di polizza, alcune delle quali in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, nonché i tassi di premio unico d'inventario, presentati dalla società per azioni Lloyd adriatico, con sede in Trieste:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite, mediante elevata partecipazione agli utili, da applicare alla tariffa n. 20, assicurazione mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1976, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 gennaio 1982 (tariffa n. 20 EPU);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite, mediante elevata partecipazione agli utili, da applicare alla tariffa n. 36, assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1969, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 gennaio 1982 (tariffa n. 36 EPU);

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, mediante elevata partecipazione agli utili, da applicare alla tariffa n. 20, assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1976 (tariffa n. 20 C - EPU);

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, mediante elevata partecipazione agli utili, da applicare alla tariffa n. 36, assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1969 (tariffa n. 36 C - EPU);

e) tassi di premio unico d'inventario della tariffa di assicurazione mista, da utilizzare nella rivalutazione del capitale assicurato in contratti stipulati nelle forme tariffarie 20 EPU e 20 C - EPU;

f) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, da utilizzare nella rivalutazione della rendita assicurata nei contratti stipulati nelle forme tariffarie 36 EPU e 36 C - EPU;

g) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, mediante elevata partecipazione agli utili, da applicare alla tariffa 20 U, assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977 (tariffa n. 20 U - EPU);

h) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, mediante elevata partecipazione agli utili, da applicare alla tariffa 36 U, assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1969 (tariffa n. 36 U - EPU).

Art. 2.

Le nuove condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), dovranno essere applicate anche ai contratti già stipulati, qualora i valori emergenti dall'applicazione della relativa clausola di rivalutazione risultino più favorevoli per l'assicurato.

Art. 3.

Il premio medio dell'insieme dei contratti di assicurazione stipulati nelle tariffe di cui al precedente art. 1, lettere *b*) e *d*), non dovrà essere inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4470)

DECRETO 4 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza e di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già in vigore presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società svizzera Vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 3 ottobre 1983 e 18 ottobre 1983 della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza e di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già in vigore;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, le relative condizioni speciali di polizza e le sottoindicate condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano:

tariffa di assicurazione collettiva mista A.I.L., per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro nel caso di risoluzione del rapporto stesso in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa di assicurazione mista, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita differita con controassicurazione, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1967.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4469)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. e delle relative condizioni di polizza presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 novembre 1983 della società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi e delle relative condizioni generali e speciali di polizza;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, con la quale lo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi e le relative condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano:

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4%) per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro, nel caso di risoluzione del rapporto stesso, in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio;

condizioni generali e speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: ALTISSIMO

(4473)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di due clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 16 settembre 1983 della società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe già in vigore;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, con la quale lo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alle tariffe sottoindicate presentate dalla società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano:

clausola di rivalutazione del capitale garantito da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1975;

clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 16 maggio 1964.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4472)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di due opzioni da applicare alla scadenza del contratto presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 6 dicembre 1983 della società per azioni Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di due opzioni da applicare alla scadenza del contratto;

Vista la nota in data 17 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e due opzioni da applicare alla scadenza del contratto presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa n. 54/B.F./RIV - assicurazione mista immediata a premio annuo, con rivalutazione annuale del capitale e del premio e con prestazione aggiuntiva in caso di premorienza od in caso di vita a scadenza;

condizioni di polizza della suindicata tariffa numero 54/B.F./RIV;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata, rivalutabile annualmente, da applicare alla tariffa n. 54/B.F./RIV;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata rivalutabile annualmente, certa per i primi cinque e dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alla tariffa n. 54/B.F./RIV.

Art. 2.

La S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4474)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 marzo 1984 della società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza nonché nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

a) tariffa R XII Cost assicurazione mista, a premio annuo costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa R XII approvata con i decreti ministeriali 16 luglio 1980, 15 dicembre 1980 e 18 ottobre 1983);

b) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa R XII Cost;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 15 settembre 1981 e 18 ottobre 1983;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 15 settembre 1981 e 18 ottobre 1983;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendimento della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendimento di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4495)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 agosto 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° settembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1985, è pari al 7,85%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di buoni ordinari del Tesoro di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1985 e l'ultima il 1° settembre 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 settembre 1984 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° settembre 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° settembre 1984, per l'importo di lire 3.500 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 settembre 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 8.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1984». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1984
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 324

(4555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al vice console onorario in Ponta Delgada (Azzorre)

Con decreto ministeriale 19 luglio 1984 il sig. Manuel Velho Tavares Carreiro Junior, vice console onorario in Ponta Delgada (Azzorre), con circoscrizione comprendente l'Isola di São Miguel e l'Arcipelago delle Azzorre, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Lisbona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4005)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna 28 maggio 1984, n. A/802/Div. 1ª, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Maria Angela Salvioli ved. Martoni, una donazione consistente in diversi libri, riviste e arredi da destinare all'arredamento di una stanza dell'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Bologna, per un valore complessivo di L. 14.990.650.

Con decreto del prefetto di Bologna 16 giugno 1984, n. A/902/Div. 1ª, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal rag. Sandro Magli una donazione consistente in diverse apparecchiature scientifiche e sanitarie, per un valore complessivo di L. 63.000.000, da destinare al perseguimento degli scopi didattico-scientifici della cattedra di nefrologia medica della facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 7 luglio 1984, n. A/937, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal Credito romagnolo di Bologna la donazione della somma di L. 56.500.000, da destinare all'acquisto di un microscopio Zeiss OPMI 1 H, un deviatore, un dispositivo per allacciamento camera televisiva, una telecamera a colori TCM 101 completa di video-pointer e accessori, un impedenzometro Grason Stadler GS 17123/9715 per l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(4430)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Bra

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 sono state approvate le modifiche degli articoli 21 e 22 dello statuto della Cassa di risparmio di Bra.

(4519)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Face sud elettronica, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), direzione e lavoratori in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Torinese S.a.s., con sede e direzione in Torino presso committente Michelin italiana S.p.a. di Torino-Dora Stura, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri di Moena (Trento), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con stabilimento in Avellino, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinto, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 15 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinto, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 14 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tiro plast, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 15 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tiro plast, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 14 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S.I., con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 15 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S.I. con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 14 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laconte, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 15 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laconte, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è prolungata al 14 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latercem sud di Brindisi, è prolungata al 7 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latercem sud di Brindisi, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Cappuccetto rosso, con sede e stabilimento in Saonara (Padova), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Cappuccetto rosso, con sede e stabilimento in Saonara (Padova), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso, è prolungata all'8 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso, è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.Pla.Ve., con sede in Milano, stabilimento di Arco, uffici di Milano e depositi vari in Bari, Cosenza, Genova, Milano, Roma e Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.Pla.Ve., con sede in Milano, stabilimento di Arco, uffici di Milano e depositi vari in Bari, Cosenza, Genova, Milano, Roma e Torino, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.pa. Dispral di Trieste, servizio mensa presso stabilimenti di Monfalcone S.p.a. Italcantieri, è prolungata al 21 febbraio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.A.R.A. S.p.a. di Roma, lavoranti presso Autovox di Roma, è prolungata al 10 giugno 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCM Industria - Gruppo SCM di Rimini, con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industriale commerciale marittima Neptunia, con sede legale in Genova, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ducati sud S.p.a. di Pontinia (Latina), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saffa, con sede legale in Milano e stabilimento di Cassino (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, filiale di Orani (Nuoro), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valserchio di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza di Carrara Nazzano (Massa Carrara), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEM calzaturificio Etruria di Marsciano (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IGI e IGI, con sede in Ellera Corciano (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lofra S.p.a. di Treponti di Teolo (Padova), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fari S.p.a., con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Duecento 80 di Pomezia (Roma), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adriaplast, con sede e stabilimento in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvic, con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiba, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata al 28 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Biadene, con sede in S. Damiano di Brugherio (Milano) e stabilimento in Montebelluna (Treviso), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede ed uffici amministrativi e commerciali in Masone (Genova), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alucentro S.p.a., divisione della Alusuisse Italia S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimento di Portomarghera (Venezia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omisud, con sede in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 4 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimea di Pizzo Calabro (Catanzaro), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Franchi di Prato (Firenze), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galba di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 31 dicembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma, con sede legale ed amministrativa in Venezia-Marghera ed unità di Sirma 1 di Porto Marghera (Venezia), Sirma 2 e 5 di Malcontenta (Venezia), Sirma 4 di Vado Ligure, sede ed uffici periferici di Porto Marghera, è prolungata al 7 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sanremo moda uomo S.p.a., con sede e stabilimento in Caerano di San Marco (Treviso), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roller, con sede in Calenzano (Firenze), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icap di Santa Maria degli Angeli (Perugia), è prolungata al 15 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colines Engineering, con sede e stabilimento in San Pietro Mosezzo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 16 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Silm italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie carni Saltari di Aprilia (Latina), è prolungata al 2 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gemeaz Cusin alimentari S.p.a., con sede in Milano, presso Difesa e spazio di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 28 marzo 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l. di Arpino (Frosinone), è prolungata al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siles, con sede e stabilimento in Gorizia, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italcemar S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri riuniti di Palermo, è prolungata al 12 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.I. Florio Ingham Whitaker Woodhouse & C. di Marsala (Trapani), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, con sede legale in Roma e stabilimento in Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duron italiana, con sede e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Carlo Manca, con sede in Cagliari e stabilimento in Laconi (Nuoro), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsa, con sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu Assemini (Cagliari), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Progres S.p.a., con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, con sede in Venegono Inferiore e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica italiana Valtrompia, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Torinese S.a.s., con sede e direzione in Torino presso ditta committente Michelin italiana S.p.a. di Torino Dora/Stura, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri di Moena (Trento), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Progress S.p.a., con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4243)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1984, n. 5, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

All'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe Lucioli Ottieri della Ciaia Franco, ambasciatore a Beirut. — Ambasciatore d'Italia a Beirut durante l'intero periodo di permanenza del contingente italiano della Forza multinazionale di pace, si prodigava con grande abilità ed altissimo senso del dovere per tutelarne la sicurezza e per agevolare l'assolvimento dei compiti assegnati. La sua azione, in tutte le sedi di interesse, si è rivelata pienamente efficace ed in costante sintonia con le molteplici esigenze dettate dalla difficile realtà operativa. Intimamente partecipe della vita dei militari di Italcon — con i quali ha condiviso i momenti più critici e le situazioni di maggior pericolo — ha offerto in ogni circostanza il suo lucido ed appassionato sostegno. — Beirut, 26 agosto 1982-5 marzo 1984.

(4148)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito S. Giuliano S.p.a., in Caltagirone, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 agosto 1984, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito S. Giuliano S.p.a., in Caltagirone (Catania), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto 10 agosto 1984, n. 169/84 - 11/F, dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana, l'avv. Giovanni Blasi è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4520)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Carnia case - Soc. coop. a r.l. », in Villa Santina

Con deliberazione 1° agosto 1984, n. 3757, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa « Carnia case - Soc. coop. a r.l. », in Villa Santina, costituita il 25 agosto 1978 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Paolo Rizza, residente in Tolmezzo in via Roma, 25.

(4360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Pavia per la qualifica di mestiere di muratore.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4535)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 21.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Morbegno (Sondrio).

(4508)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di collaboratore direttivo addetto alla direzione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo addetto alla direzione sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(4542)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(4543)

PARCO NAZIONALE « GRAN PARADISO »

Avviso di rettifica al concorso a due posti di operatore (guardaparco) nel ruolo tecnico. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 221 dell'11 agosto 1984).

Nel concorso citato in epigrafe dove è scritto: « ... concorso pubblico, *per titoli ed esami*, ... », leggasi: « ... concorso pubblico, *per esami*, ... ».

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande rimane invariato, e cioè quarantacinque giorni dalla data dell'11 agosto 1984.

(4559)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario *«Conto riassuntivo del Tesoro»*

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*		Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227